

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE E D.LGS. NN. 180 E 181 DEL 2015 SISTEMA DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE E BAIL-IN

Con i D. Lgs. nn. 180 e 181 del 2015 è stata recepita la direttiva 2014/59/UE (la “**Direttiva**”), che ha introdotto un sistema di risoluzione delle crisi bancarie che prevede, in luogo degli interventi di salvataggio pubblico (c.d. “**Bail-out**”), l’intervento diretto degli azionisti e dei creditori per sostenere le perdite della Banca. A tale riguardo, dal 2016 è previsto che la Banca d’Italia possa applicare, se ritenuto necessario [\(1\)](#), degli strumenti di risoluzione della crisi, tra cui il cosiddetto “**Bail-in**” (letteralmente, “salvataggio interno”). Tale strumento consente, nei casi sopra citati, di ridurre il valore delle azioni della banca interessata e di alcuni crediti o la conversione di questi ultimi in azioni con la finalità di assorbire le perdite della banca (evitando, in pratica, la sua liquidazione). Nella logica del “**Bail-in**”, chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite o ne subisce la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse associate alla categoria più rischiosa, si passa alla categoria successiva (meno rischiosa della precedente). In base a questo principio, quindi, vengono dapprima interessati dall’applicazione del “**Bail-in**”, gli azionisti della banca (mediante riduzione o azzeramento del valore delle loro azioni); successivamente, si interviene su altre categorie di creditori, via via meno “subordinati” e ciò sino a quando tutte le perdite della banca risultano essere state coperte [\(2\)](#). Rimangono comunque esclusi da tali interventi, tra gli altri, i depositi fino a 100.000 euro, che continuano ad essere protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le cosiddette “obbligazioni bancarie garantite” (c.d. *covered bonds*), qualsiasi disponibilità dei clienti detenuta dalla Banca ivi inclusa la disponibilità detenuta nell’ambito della prestazione di servizi ed attività di investimento e accessori nonché le passività nei confronti dei dipendenti e fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento della Banca.

Lo strumento del “**Bail-in**” potrà essere applicato, come sopra accennato, sia singolarmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva, quali:

- i. vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- ii. cessione ad un “ente-ponte” delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
- iii. separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicata la procedura del “**Bail-in**”, la Banca d’Italia potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, in particolare, allorché:

- (a) non sia possibile sottoporre alla procedura di “**Bail-in**” tale passività entro un tempo ragionevole;
- (b) l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali ovvero per evitare di provocare un ampio contagio;
- (c) ciò determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori risulterebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “**Bail-in**”.

Da ultimo, occorre precisare inoltre che sarà possibile introdurre anche forme di sostegno finanziario pubblico a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione delle banche a proprietà pubblica temporanea, solo qualora siano già stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti, il “**Bail-in**” sia già stato applicato in misura pari all’8% delle passività della banca e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

In tale ipotesi difatti è previsto l’intervento del c.d. Fondo unico di risoluzione finanziato tramite i contributi delle banche, che potrà intervenire in misura non superiore al 5% delle passività della banca.

(1) E nella misura in cui la riduzione e/o conversione delle azioni, delle riserve, delle partecipazioni e degli altri strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. “*Common Equity Tier I*”), non sia sufficiente a rimediare all’eventuale stato di dissesto (o al rischio di dissesto) della banca.

(2) Nello specifico, potranno essere ridotti, annullati, azzerati e/o convertiti gli strumenti di capitale e le passività della Banca nella misura che un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, la Banca d’Italia o il commissario straordinario) ritenga sufficiente per rimediare allo stato di dissesto della Banca, secondo il seguente ordine di preferenza gerarchica:

- 1) gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 indicati di cui alla nota 1;
- 2) i titoli obbligazionari subordinati non garantiti;
- 3) i titoli obbligazionari non subordinati (c.d. *senior*) non garantiti (i titoli obbligazionari non garantiti, di cui al punto 3, pari passu rispetto ai depositi bancari delle imprese, per la parte eccedente la quota garantita di tali depositi pari ad Euro 100.000,00, sino al 1° gennaio 2019 e, successivamente a tale data, con precedenza rispetto a questi ultimi);
- 4) i depositi bancari di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese per la parte eccedente la quota garantita pari a Euro 100.000,00.

Inoltre, nell’ambito del “**Bail-in**”, la Banca d’Italia potrà disporre, oltre alle misure suindicate, anche la modifica della scadenza delle passività, dell’importo degli interessi maturati in relazione a tali passività e/o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, eventualmente sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.